



REGOLAMENTO ORGANICO

STRALCIO ASSEMBLEE

TITOLO V
DELLE ASSEMBLEE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.26 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'assemblea nazionale è prevista e disciplinata dagli artt. 18, 19 e 20 dello Statuto Federale, e si articola in sessioni ordinarie elettive e straordinarie, elettive e non elettive.
2. L'assemblea nazionale ordinaria è indetta con delibera del Consiglio Federale con cui si stabilisce sede di svolgimento, data, ordine del giorno e orario della prima e della seconda convocazione. Con la medesima delibera il Consiglio Federale nomina anche la commissione verifica poteri.
3. L'avviso di convocazione, a firma del Presidente Federale o di chi ne fa le veci, contiene l'ora della prima e della seconda convocazione, il giorno, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno, e deve essere comunicato agli affiliati, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, unitamente alla tabella voti formata dalla Segreteria Generale. Entro lo stesso termine di 40 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'assemblea l'avviso di convocazione e la tabella voti devono essere pubblicati sulla homepage del sito internet federale.
4. L'avviso di convocazione contiene, altresì, la specificazione dei legittimati, dei termini e delle modalità di impugnazione avverso la tabella voti. In ipotesi di impugnazione, all'esito della decisione adottata, che dovrà essere tempestivamente comunicata agli interessati, deve essere compilata, da parte della Segreteria Generale, una nota di emendamento alla tabella voti con indicazione delle eventuali variazioni e dei ricorsi respinti.
5. In coincidenza dell'assemblea ordinaria il Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, può convocare l'assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria, o viceversa, purchè risultino distinti gli ordini del giorno e previo accertamento del quorum costitutivo richiesto – in prima ed in seconda convocazione – per la validità dell'assemblea che deve avere effettuazione.
6. L'assemblea nazionale straordinaria deve essere convocata, nei termini e nei modi previsti dallo statuto federale, per:
 - a) Approvare il bilancio consuntivo federale nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CIP;
 - b) Approvare lo statuto federale e proporre, discutere e deliberare eventuali modifiche allo stesso;
 - c) Deliberare sull'eventuale scioglimento della Federazione e, in questo caso, sulla nomina e sui poteri liquidatori della Federazione;

- d) Eleggere, con votazioni separate e successive, in caso di vacanze verificatesi per qualsiasi causa prima della fine quadriennale del mandato, e salvo che non si possa procedere ad integrazione dell'Organo ai sensi delle norme statutarie, il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) Deliberare sugli ulteriori argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. L'assemblea straordinaria deve, inoltre, essere convocata in seguito a richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, nonché in seguito a richiesta scritta e motivata da parte della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale, dalla metà più uno dei rappresentanti dei tecnici e degli atleti aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
 8. Se l'assemblea straordinaria è richiesta dagli aventi diritto a voto, la richiesta, adeguatamente motivata, deve essere presentata alla Segreteria Generale con le sottoscrizioni autenticate nei modi di legge. La Segreteria Generale informa della richiesta il Presidente Federale, il quale dovrà convocare entro 60 giorni il Consiglio Federale per convocare l'assemblea straordinaria, che dovrà avere svolgimento entro i successivi 30 giorni.
 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni previste per l'assemblea nazionale ordinaria, nei limiti di compatibilità, ed in ogni caso le norme statutarie.
 10. L'assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione di quella indetta per lo scioglimento della Federazione o per l'approvazione delle modifiche allo statuto federale, è costituita validamente in prima convocazione con la presenza, direttamente o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto a voto, direttamente o per delega. In ogni caso di assemblea nazionale elettiva, per la valida costituzione dell'assemblea è richiesta la presenza, anche in seconda convocazione, di almeno il 30% degli aventi diritto a voto, direttamente o per delega.

ART.27 AVENTI DIRITTO AL VOTO

1. Gli aventi diritto a voto sono indicati dall'art. 18, comma 2 lett. a) b) c) d), dello statuto federale.
2. L'elenco degli aventi diritto al voto è formato dalla Segreteria Generale ai sensi dell'art. 18, co. 2 lett. a) dello statuto federale. Per effettiva attività sportiva si intende la partecipazione ad almeno un campionato inserito nel calendario ufficiale della Federazione.
3. Le comunicazioni inerenti ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto nelle assemblee nazionali devono essere effettuate dai legali rappresentanti delle società, sotto la loro responsabilità, entro i termini di cui all'art. 18, co. 3, dello statuto federale, cui integralmente si rinvia.

ART.28 DELEGHE

1. La partecipazione all'assemblea degli affiliati aventi diritto al voto, nonché l'esercizio del diritto al voto, può avvenire attraverso il conferimento di apposita delega, entro i limiti e nei modi e forme di compilazione di cui all'art. 19, co. 6 e 7, dello statuto federale.
2. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto devono partecipare direttamente all'assemblea nazionale e, pertanto, non possono ricevere e né conferire alcuna delega.

ART.29 COMMISSIONE VERIFICA DEI POTERI

1. La commissione verifica poteri è nominata dal Consiglio Federale con la delibera con cui indice l'assemblea nazionale, ed è resa pubblica con l'avviso di convocazione.
2. È costituita da un Presidente, nominato dal CIP d'intesa con la Federazione nei casi di assemblea nazionale elettiva, da un Vice Presidente, un componente effettivo e due supplenti.
3. I componenti della commissione verifica poteri sono scelti, preferibilmente, tra i componenti degli Organi di Giustizia Federale o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità. In ogni caso non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali in caso di assemblea elettiva.
4. La commissione verifica poteri si insedia almeno quattro ore prima dell'ora fissata per la prima convocazione e termina i suoi lavori alla chiusura dei lavori assembleari.
5. La commissione verifica poteri ha il compito di:
 - a) Identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto a voto in possesso dei requisiti necessari;
 - b) Verificare la regolarità delle deleghe;
 - c) Risolvere, assunte in via d'urgenza le necessarie informazioni, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possono correttamente legittimare l'esercizio del diritto a voto;
 - d) Coadiuvare e vigilare tutte le operazioni di eventuali società incaricate per la votazione elettronica.
6. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Generale e redige il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta. In ipotesi di controversia la commissione verifica poteri decide, inappellabilmente, a maggioranza dei componenti.
7. Redige e presenta, senza indugio, al Presidente perché ne informi l'assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto a voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei presenti divisi per categoria.
8. La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori dell'assemblea con i conseguenti aggiornamenti dei dati e fino al momento in cui il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la discussione e procede alle relative votazioni.

ART. 30 CANDIDATURE-REQUISITI-INCOMPATIBILITA'

1. Le candidature alle cariche federali, per chi ne abbia diritto, vanno inviate a mezzo posta elettronica certificata o depositate a mani presso la Segreteria Generale, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 49, co. 2, dello statuto federale.
2. Le candidature devono contenere cognome, nome di battesimo e dati anagrafici completi dei candidati.
3. I candidati dovranno dichiarare, attraverso autocertificazione all'atto della presentazione della candidatura, di possedere i requisiti previsti dall'art. 48 dello Statuto Federale.
4. Le candidature depositate o pervenute oltre il termine previsto sono escluse con provvedimento del Segretario Generale.
5. Il Segretario Generale, previe le verifiche di rito, provvede alla pubblicazione dell'elenco dei candidati sulla homepage del sito internet della Federazione entro il termine di 15 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea elettiva.
6. L'esclusione della candidatura alla carica federale deve essere comunicata tempestivamente all'interessato a mezzo posta certificata o altro mezzo idoneo a garantirne il ricevimento.
7. Avverso il provvedimento di esclusione della candidatura alla carica federale può essere proposto, ricorso, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Federale, da parte di coloro che siano stati esclusi, nonché da parte della procura Federale. Il ricorso, contenente la specifica dei motivi, deve essere depositato, anche con modalità telematica, presso la Segreteria Generale, entro 7 giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet istituzionale della Federazione, alla Corte Federale d'Appello che si pronuncerà, inappellabilmente, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso. In seguito alla decisione sul ricorso, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento all'elenco dei candidati, contenente la specificazione delle eventuali variazioni e dei ricorsi respinti.
8. I requisiti, per come previsti e disciplinati dall'art. 48 dello statuto federale, devono essere posseduti all'atto della presentazione della candidatura e devono permanere per tutta la durata del mandato.
9. Le cause di incompatibilità sono previste e disciplinate dall'art. 50 dello Statuto Federale. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità l'interessato deve optare, entro 15 giorni, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta. In caso di mancata opzione, nel termine suddetto, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio, a tutti gli effetti, dalla nuova carica.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

ART.31 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente Federale, all'ora fissata per la riunione dell'assemblea in prima ed in seconda convocazione, dichiara aperta l'assemblea assumendone la presidenza provvisoria e propone la nomina dell'ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'assemblea, da un Vice Presidente e da due scrutatori, nonché dal Segretario Generale in veste di segretario dell'assemblea o, in sua assenza, di un suo delegato.
2. La votazione per la nomina dell'ufficio di Presidenza può aver luogo anche per acclamazione. Nelle sole Assemblee elettive il Presidente dell'assemblea è indicato dal CIP, d'intesa con la Federazione, e proposto all'assemblea.
3. Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, senza ritardi o prolissità.
4. Il Presidente informa l'assemblea circa i dati forniti dalla commissione verifica poteri e le eventuali successive variazioni.
5. In particolare, cura che venga seguito l'ordine progressivo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.
6. Il Presidente redige, per ciascun punto all'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad interloquire che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda a quello delle richieste.
7. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
 - a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al di sotto dei cinque minuti;
 - b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il tempo eventualmente assegnatogli ovvero per divagazioni, prolissità o, in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
8. il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

9. Il verbale dell'assemblea nazionale, redatto dal Segretario o da suo incaricato, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
10. Il verbale, firmato dal Presidente dell'assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro 15 giorni dalla conclusione dell'Assemblea, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Generale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CIP.
11. Ciascun partecipante all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.
12. Gli scrutatori collaborano con l'ufficio di Presidenza ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti in presenza dell'assemblea, curando la registrazione di tutti i dati di scrutinio. Tutti i componenti dell'ufficio di Presidenza non potranno essere scelti tra soggetti candidati alle cariche federali in caso di assemblea elettiva.

ART.32 MOZIONI ED EMENDAMENTI

1. Chi intende avanzare proposte per il miglioramento dei lavori dell'assemblea può rivolgere per iscritto e con specifica dei motivi una "mozione d'ordine" al Presidente dell'assemblea. il Presidente dell'assemblea, se reputa pertinente la proposta, la pone in votazione palese. In caso contrario espone le motivazioni del rifiuto e, qualora il proponente dovesse reiterare l'istanza, sarà chiamata a pronunciarsi l'assemblea con voto palese.
2. Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono.
3. Nessuno può discostarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo statuto federale ed al regolamento organico o per fatto personale.
4. È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta ed il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente.
5. I richiami allo statuto federale, al regolamento organico ed all'ordine del giorno, o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.
6. La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, devono essere proposte prima che inizi la discussione.

ART.33 CONTROVERSIE

1. Eventuali questioni preliminari vanno sollevate al Presidente dell'assemblea che, previa istruttoria, propone all'assemblea di decidere in merito.

ART.34 PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI

1. Nelle assemblee elettive gli elenchi dei candidati alle cariche federali devono essere a disposizione di tutti i partecipanti.
2. La presentazione dei candidati deve avvenire nel seguente ordine:
 - a) Presidente Federale;
 - b) Consiglieri Federali in rappresentanza degli affiliati, degli atleti e dei tecnici;
 - c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La presentazione avviene, per categoria, seguendo l'ordine alfabetico, fatta eccezione per la carica di Presidente Federale qualora risulti candidato il Presidente uscente, che in tal caso parlerà per primo.
4. Ciascun candidato ha il diritto di esporre sinteticamente all'assemblea le motivazioni della sua candidatura ed i proponimenti. Può rinunciare a tale facoltà dandone comunicazione al Presidente dell'assemblea.
5. Il Presidente, prima di indire la votazione, rammenta le modalità della stessa. In particolare indica il numero dei voti da esprimere sulla scheda o tramite mezzo elettronico, segnala i casi di omonimia, legge i nomi dei candidati.

ART.35 VOTAZIONI ED ELEZIONI

1. Se non diversamente deciso dal Presidente dell'assemblea, le votazioni si svolgono: per alzata di mano e controprova, in tal caso verranno separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti. Gli astenuti sono esclusi dal computo della maggioranza; per appello nominale o a scheda segreta o voto elettronico equivalente;
2. Su ciascun argomento inserito all'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.
3. Nelle votazioni per appello nominale gli aventi diritto al voto che figurano presenti nella forza assembleare e che sono momentaneamente assenti durante le operazioni di voto si considerano astenuti.
4. Le deliberazioni s'intendono approvate se, salvo diversa statuizione, riportano la maggioranza dei voti espressi dai presenti accreditati. Al fine di determinare la maggioranza non vengono computate le schede bianche e le schede nulle, così come non vengono computati tra i votanti gli astenuti nelle votazioni per appello nominale o per alzata di mano.
5. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, distinta per colore e per urna per ogni singola categoria da eleggere, o voto elettronico e, in questo caso, mediante affidamento del servizio società esterna, fatta eccezione per l'ufficio di Presidenza dell'assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità.

6. La cabina elettorale, necessaria anche per l'elezione con sistemi elettronici di votazione, è collocata all'interno della sala assembleare o in locale contiguo.
7. I sistemi elettronici di votazione possono essere impiegati a condizione che sia garantita la trasparenza della procedura, la segretezza, e la certezza del voto in ogni caso la procedura di votazione elettronica dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:
 - a) fase di accredito: avviene sulla base dell'elenco degli aventi diritto al voto predisposto dalla Segreteria Generale. L'elenco deve contenere i dati anagrafici degli aventi diritto a voto presente in assemblea o dell'eventuale delegato. Il sistema dovrà comunque consentire l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione dell'elenco degli aventi diritto a voto durante tutta la fase di accredito, in particolare per la registrazione delle eventuali deleghe, ed assegnare a ciascun votante il numero di voti di propria spettanza. La procedura informatizzata dovrà provvedere al calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, nel rispetto delle disposizioni statutarie e rilasciare, in tempo reale, report o verbali relativi alla fase di accertamento del raggiungimento del quorum comprensivo della consistenza numerica delle varie componenti presenti, al calcolo delle maggioranze occorrenti nella fase elettorale e, infine, il risultato delle varie elezioni;
 - b) fase di votazione\scrutinio: la votazione verrà effettuata in apposite cabine all'interno delle quali verranno allocati i dispositivi informatici-telecomandi-tablet-ecc- con i quali sarà possibile esprimere il voto e non dovrà essere possibile risalire all'identità del votante, né direttamente e né indirettamente. L'avente diritto al voto potrà votare una sola volta per singola categoria di appartenenza e gli sarà consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, del rappresentante atleta e del rappresentante tecnico, mentre per l'elezione degli ulteriori componenti del Consiglio Federale non dovrà essere consentita l'espressione di preferenze in misura maggiore a quanto previsto dall'art. 20, co. 5, dello Statuto Federale. Al votante sarà consentito votare scheda bianca, ma non potrà rendere nullo il voto, il sistema informatizzato dovrà garantire lo svolgimento delle eventuali fasi di ballottaggio.
 - c) L'eventuale controllo manuale della corrispondenza tra il numero dei votanti, i voti complessivi ed i voti espressi sarà possibile attraverso la stampa delle ricevute di avvenuta votazione. In ogni caso sarà garantito l'anonimato.
8. Le tre componenti-società, atleti e tecnici- provvedono ad eleggere tutte insieme il Presidente Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ogni singola componente provvede ad eleggere i propri Consiglieri nel numero seguente: 3 dai rappresentanti degli affiliati; 2 dai rappresentanti degli atleti; 1 dai rappresentanti dei tecnici.

9. Nella composizione del Consiglio Federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a 3, se possibile in base alle candidature. Alla componente atleta, se possibile in relazione alle candidature pervenute, è riservato un posto per genere. Se all'esito dello scrutinio non sarà garantita la presenza di genere diverso e se possibile in base alle candidature, i candidati eletti in quota rappresentanti degli affiliati che abbiano ottenuto il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato almeno un voto, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.
10. Il Presidente Federale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Qualora non si raggiunga tale maggioranza alla prima votazione, si procederà a ballottaggio tra i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
11. I componenti del Consiglio Federale vengono eletti a maggioranza di voti esprimibili dai presenti accreditati per singola componente. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede a ballottaggio tra gli stessi.
12. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto a maggioranza dei voti esprimibili dai presenti accreditati. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà a ballottaggio tra gli stessi.